



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC
2023-2027

Pacchetto SRD01 - SRD02 - investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità).

Obiettivi

Il pacchetto mira ad agevolare gli imprenditori agricoli permettendo di poter attivare contestualmente, con un'unica domanda di sostegno, sia l'intervento SRD01 relativo agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole che l'intervento SRD02 relativo agli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale.

Destinatari del bando

Imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiarie del sostegno anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc) a condizione che conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità.

Annualità

2024

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 25.000.000,00 SRD01

Euro 3.000.000,00 SRD02

Scadenza per la presentazione delle domande

17 dicembre 2024 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Maurizio Mosciatti.

Telefono 07332932207 – **Indirizzo mail:** maurizio.mosciatti@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	9
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	9
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2 Tipologia dell'investimento	13
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti dell'Intervento SRD01</i>	13
5.2.2 <i>Aiuto all'investimento dell'Intervento SRD02 del CSR</i>	18
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	19
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	19
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	20
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	20
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	20
5.5 Selezione delle domande di sostegno	22
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	22
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	28
6. Fase di ammissibilità	28
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	28
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	29
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	29
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	30
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	33
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	34
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	34
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	36
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	36
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	36
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	37
7. Fase di realizzazione e pagamento	37
7.1 Variazioni progettuali	38

7.1.1	<i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	38
7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	39
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	39
7.2	Modifiche progettuali non sostanziali	40
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	40
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	40
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	41
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	41
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	41
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	43
7.5	Domanda di pagamento di saldo	43
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	43
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	46
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	47
7.6	Impegni dei beneficiari	47
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	48
7.7	Controlli e sanzioni	49
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	49
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.	49

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione: organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Coltura permanente: colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, a rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con gli Interventi forestali.

Capo azienda: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'Intervento SRD01.

Computi metrici semplificati: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito del SIAR.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Decorrenza dell'insediamento: la data in cui inizia l'insediamento dell'azienda, che coincide:

- ✓ con la data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali

- ✓ con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone, o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” della C.C.I.A.A.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

DOP: Denominazione di Origine Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Giovane agricoltore: soggetto (persona fisica) di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 (41 anni non compiuti) anni al momento della presentazione della domanda.

IGP: Indicazione Geografica Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti la cui caratteristica principale dipende dal territorio.

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:²

a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01): parte I, capitolo 2.4 (33) (63).

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Micro impresa: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Piano aziendale (PA): piano volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Produzione Standard CREA (PS CREA): potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.): potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base sia dei valori standard CREA (cfr. all. 1 presente bando) che di quelli regionali (cfr. all. 2 presente bando).

Potenza motrice delle macchine agricole semoventi (KW): rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw - 1HP = 0,74 Kw. 1Kw = 1,36 CV.

QM: Qualità garantita dalle Marche – Marchio regionale di qualità della Regione Marche riconosciuto a livello comunitario.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

Stabilità dell'operazione: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del CSR 2023/2027, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:

"trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

"commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

Utenti Macchine Agricole (ex UMA): soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001³.

2. Obiettivi e finalità

Gli obiettivi specifici dell'intervento SRD01 sono:

³ DM 454/2001 – “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.”

- ✓ migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- ✓ favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- ✓ obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

Pacchetto investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità): mira ad agevolare gli imprenditori agricoli permettendo di poter attivare contestualmente, con un'unica domanda di sostegno, sia l'intervento SRD01 relativo agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole che l'intervento SRD02 relativo agli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a 28.000.000 euro.

Tabella relativa alla gestione finanziaria del pacchetto SRD01 -SRD02

INTERVENTI	Dotazione massima per ciascun intervento
Intervento SRD01	25.000.000
Intervento SRD02	3.000.000

Nella tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascun intervento. Si potrà pertanto scorrere in graduatoria fino a che non verrà superata l'intera dotazione assegnata all'intervento SRD01 o la dotazione massima assegnata all'intervento SRD02.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, cioè imprenditori che esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Il richiedente deve inoltre registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>). L'iscrizione al canale Telegram con l'attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame delle domande descritto nel corrispondente paragrafo del bando. Oltre tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

L'impresa al momento della presentazione delle domande deve:

1. solo per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE cioè la vendita dell'energia (SRD02), non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
2. essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
3. avere Partita Iva con codice di attività agricola;
4. essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche;
5. avere una produzione standard totale aziendale pari o superiore a € 30.000,00. Qualora l'impresa, al momento della presentazione della domanda, non possieda tale dimensione economica minima, il requisito potrà essere ottenuto entro la conclusione del piano aziendale, esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti dal progetto.

Il dimensionamento in termini di standard output è determinato nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella Produzioni Standard CREA (PS CREA) - 2017 Regione Marche unitamente ai valori standard regionali (cfr. ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 al presente bando). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno. Qualora in fase istruttoria vengano riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria in corso, la PS verrà modificata e ricondotta a quanto dichiarato con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Con apposito atto dell'A.d.G. sono definiti i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate dal CREA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

6. Avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare gli investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al

completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (stabilità dell'operazione pari a 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili dalla data del decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 13 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
5. comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari, la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore ad anni 13, ma comunque di durata superiore ad 1 anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo della PS, dimensionamento dei fabbricati ai sensi delle L.R. 13/90, del calcolo del rapporto Kw/SAU, ecc. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche su superfici diverse.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a **0,15** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1.;
2. perseguire una o più delle seguenti finalità specifiche:
 - A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare

una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;

- B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte;

3. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

4. essere inserito in un Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

5. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della domanda di sostegno, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;

6. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione;

7. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE;

8. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:

- **ORTOFRUTTA:** viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP relativamente al nominativo del Socio, il CUAA e le fatture oggetto di contributo presentate a valere di detto intervento settoriale.
- **OLIVA:** per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
 - i. **FASE AGRICOLA:** Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.

- ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti al settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti agli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale.
- Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del settore viticolo viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.
 - Nuovi impianti vigneti. La ristrutturazione e la conversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 verranno sostenute con l'intervento settoriale e non potranno essere ammissibili con gli interventi del CSR. I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi degli articoli 63 e 64 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) così come modificati dal reg. 2117/2021, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati con l'intervento SRD01 del CSR alle seguenti condizioni:
 - i soggetti richiedenti entro la data di scadenza del presente bando debbono detenere le autorizzazioni per il nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
 - i vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP (DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche;
 - i vigneti debbono avere forma di allevamento a controspalliera adottando cordoni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici;
 - le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002;
 - il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";
 - i vigneti oggetto di impianto devono avere una superficie minima di Ha 0,5;
 - la spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito con il prezzario regionale approvato con apposito atto.
- I vigneti impiantati dovranno:
- essere iscritti nello schedario viticolo su SIAN di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;

- essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione;
 - rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche.
- APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

5.2 Tipologia dell'investimento

5.2.1 Aiuto agli investimenti dell'Intervento SRD01

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti la spesa massima ammissibile non può superare di **15** volte la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) iniziale. Tale spesa massima è intesa comprensiva anche dell'investimento previsto con l'intervento SRD02.

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. Fabbricati strumentali all'attività agricola: sono consentiti lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
- miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

I fabbricati destinati alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli potranno essere finanziati soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) siano realizzati in stretta connessione con nuovi impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione previsti dal progetto di investimento aziendale;
- b) gli investimenti consistano in un nuovo immobile e/o un adeguamento strutturale di un immobile strettamente connesso con impianti già esistenti e funzionanti.

Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 ss.mm. anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte

dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume.

Sono consentiti interventi di nuova edificazione anche al di fuori della zona agricola "E" solo se l'area è riconosciuta per finalità agricole da parte dell'organo competente o nel caso di interventi di ristrutturazione e di recupero di immobili senza aumento di volumetria in tutte le zone previste dallo strumento urbanistico. Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti devono essere funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali:

- Stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture;
- locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento;
- fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti;
- locali per la preparazione degli alimenti;
- concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni, diverse da quelle finanziabili con l'intervento SRD02.

1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali:

- serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili.
È esclusa dal finanziamento la copertura fotovoltaica di serre che rappresenta oltre il 20% della superficie di sedime.

1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola:

- ricoveri per macchine e attrezzature agricole;
- silos, serbatoi idrici;
- depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fitofarmaci.

1.4. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- strutture ed impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:
 - nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, inoltre, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il **50%** del totale prodotto lavorato. Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui si evinca la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati;
 - al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;
 - riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art. 38 del trattato sul funzionamento della UE.);

- abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.
- I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di **mq 70**.

2. Macchine e attrezzature nuove tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;
- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;
- riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
- miglioramento delle qualità delle produzioni;
- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali;
- valorizzazione delle produzioni aziendali anche tramite la vendita diretta (mezzi per la vendita diretta fuori azienda);
- serre mobili a condizione che ne venga assicurata la funzionalità per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Le trattrici e le macchine semoventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA.

In particolare, si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha valutata secondo la seguente metodologia:

- a tutte le aziende sono attribuiti 150 KW forfettari, come dotazione base, che coprono totalmente i primi 10 Ha di SAU aziendale;
- per ogni eventuale ettaro di SAU, oltre i primi 10, si sommano ai KW di cui al punto precedente, ulteriori 10 KW per Ha di SAU.

Ai fini del calcolo sopra indicato, non vengono computate:

- le trattrici e le macchine semoventi con oltre 10 anni di età e quelle oggetto di contratto di noleggio come risultante dall'elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA);
- furgoni ed autocarri, motopompe;
- macchine semoventi normalmente non circolanti su strada, quali carri unifeed-trapiantatrici;
- le trattrici e le macchine semoventi detenute in comodato d'uso, solo nel caso in cui esse vengano sostituite con analoga macchina prevista nel piano degli investimenti.

Ai fini di quanto sopra riportato la potenza delle trattrici e delle macchine semoventi richieste in domanda sarà valutata in base ai KW di potenza massima indicata nelle schede di costo semplificato e la stessa verrà controllata con i dati ufficiali riportati nella carta di circolazione al momento della richiesta di pagamento.

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all'attività produttiva aziendale, avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere.

Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari.

- 3. Apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove**, compreso il relativo software gestionale, e/o direttamente connesso alle attività aziendali.
- 4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana.**
Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado).
- 5. Opere di miglioramento fondiario:**
- impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con gli interventi forestali;
 - impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto;
 - capannine agro-meteorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
 - dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed);
 - opere di viabilità ed elettrificazione aziendale;
 - opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, livellamento e risanamento dei movimenti franosi;
 - recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza;
 - Recinzioni mobili e sistemi di contenimento anche tramite cattura, per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici;
 - nuovi impianti di irrigazione che comportino una estensione delle superfici irrigate alle condizioni sotto indicate;
 - creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana di capacità inferiore a mc 250.000, alle condizioni sotto indicate.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Nel caso di investimenti che riguardino aumenti di superficie irrigua superiore a 300 Ha, l'analisi di impatto ambientale è costituita da VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) qualora

la necessità sia confermata da screening preliminare ed è approvata dall'ufficio ambiente della Regione Marche.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente

6. Contributi in natura: i contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

- 6.1.** contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- 6.2.** il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- 6.3.** il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi. i Valori sono al netto dell'utile di impresa;
- 6.4.** non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili.

Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

7. Spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti:

Esse comprendono:

- a) onorario per la relazione tecnico economica;

- b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti alle dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato. Tale limite è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato specifico atto.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
 2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
 3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali).
- 8.** Investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente SOLO qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori. In tal caso può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

5.2.2 Aiuto all'investimento dell'Intervento SRD02 del CSR

Il sostegno agli investimenti produttivi si realizza anche con il sostegno all'intervento SRD02, con il quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali finalizzati a migliorare le performance climatico ambientali delle aziende agricole.

Qualora il progetto SRD01 venga ammesso a finanziamento, verrà finanziato anche l'intervento SRD02, fatti salvi i criteri di ammissibilità del singolo intervento.

Per le condizioni di accesso all'intervento SRD02 si rimanda alle relative specifiche disposizioni contenute nell'ALLEGATO B al decreto di approvazione del presente bando.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Il punto a) è applicabile a condizione che sia approvata la nuova versione del PSP da parte della Commissione europea ed il conseguente adeguamento del CSR Marche da parte dei competenti organi regionali.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura di saldo;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto di piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistica, salvo quanto espressamente previsto al paragr. 5.2.1 punto 5 Opere di miglioramento fondiario;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005;
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia, qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionabili/sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- w) spese di trasporto del bene, ad eccezione di quando previsto dalla corrispondente voce del prezzario;
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per il presente intervento non può superare € 750.000,00 (compreso il contributo erogabile con SRD02) per beneficiario.

Tale importo costituisce anche il limite massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento		
	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali	Investimenti ai quali sono attribuite le priorità settoriali specifiche (criterio B)	Altri Investimenti
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	40%	50%	40%
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	40%	60%	40%
Investimenti realizzati in progetti integrati/collettivi nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	40%	50%	40%
Altri agricoltori	40%	40%	30%

(*) giovane agricoltore: imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni ed insediato da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, in possesso dei requisiti di accesso all'intervento SRE01, ad eccezione della capacità professionale e del titolo definitivo di IAP, che dovranno essere dimostrati entro la data di presentazione del saldo finale.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Qualora il progetto SRD01 venga finanziato, verrà finanziato anche l'intervento SRD02, fatti salvi i criteri di ammissibilità del singolo intervento.

Il contributo può essere concesso, oltre che in conto capitale, mediante l'adesione agli interventi SRD01 e 02, anche in forma combinata, con il sostegno, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", istituito a valere sull'intervento SRD20 *Strumento*

finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del CSR Marche 2023-2027.

In tale ipotesi il sostegno è concesso dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche al quale deve essere presentata apposita domanda a valere sui bandi (<https://www.creditofuturomarche.it/>) che il RTI provvederà ad emanare.

Tale possibilità è comunque prevista a condizione che venga approvata, all'interno del Piano Strategico nazionale (PSP) della PAC 2023-2027, da parte della Commissione Europea, la scheda di intervento SRD20 e che venga conseguentemente adeguato il testo del CSR Marche 2023-2027 da parte dei competenti organi regionali.

Successivamente all'approvazione, a condizione, dei criteri e delle modalità attuative generali relativi all'Intervento SRD20 da parte della Giunta Regionale, verrà data ampia diffusione ai criteri di ammissibilità e alle procedure attuative dello strumento finanziario.

In questa sede si specifica comunque che, nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere degli interventi SRD01 e 02.

Resta inteso che l'importo del contributo in conto capitale concesso a valere degli interventi SRD01 e 02 sommato al finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale concesso a valere dell'intervento SRD20, non può complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili del progetto finanziato (SRD01 e SRD02), nel rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	
A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati ⁴	10%
A2. Aziende ubicate nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento	70%

⁴ Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali cfr. **Allegato 4 del presente bando**

C. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

Priorità A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.	Punti
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale D	1
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C3	0,8
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C2	0,5
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. Nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.
3. Nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

Priorità A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	Punti
- Investimenti ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1° giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altre aziende	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

Priorità B: Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del CSR sono indicati nella seguente Tabella:

Priorità B: Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del CSR

Tipologia investimento (*)	Seminativi e foraggiere	Ortofrutta, portaseme e vitivinicolo	Olivicolo	Bovini e ovini da carne equini e apistico (*)	Suinicolo	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Floro - vivaismo	Descrizione investimenti
Investimenti per il ricovero animali e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge.	-	-	-	4	4	4	4	-	<p>Sono considerati prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione ed ampliamento di Stalle, porcilaie, ovili ed altre strutture esclusivamente destinate al ricovero degli animali; 2. investimenti di miglioramento di strutture esistenti finalizzati al miglioramento del benessere animale: <ul style="list-style-type: none"> - conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera; - creazione di aree di riposo e paddock; - interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti previsti dalle norme sul benessere animale; - impianti di condizionamento; - sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati; - realizzazione di impianti di mungitura automatizzati sia fissi sia mobili (es sale e robot di mungitura, carri mungitura).
Investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale.	-	3	-	3	4	4	3	3	<p>Interventi che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un aumento della prestazione energetica dell'immobile produttivo di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti all'involucro esterno, caldaie a condensazione, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; 2. l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione della granella, sistemi di condizionamento controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, ecc.; 3. investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili riconducibile ad esempio ad una delle seguenti tipologie: tecnica del floating con coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici per ottimizzare l'uso dell'acqua, ecc. (non vengono finanziati con questo intervento i miglioramenti di impianti irrigui esistenti).
Sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto	-	4	4	-	-	-	-	3	Investimenti di protezione antigrandine e/o antinsetto in frutteti, vigneti ed impianti florovivaistici esistenti.
Investimenti per la lavorazione,	2	3	2	4 (*)	4	4	4	2	Sono considerati prioritari gli investimenti per la lavorazione e trasformazione rapportati alle produzioni

trasformazione, stoccaggio e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali.									aziendali, le strutture di stoccaggio dimensionate in stretto rapporto con la capacità lavorativa degli impianti, nonché un punto vendita aziendale con dimensione strettamente funzionale agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali. È altresì prioritario l'acquisto di un furgone attrezzato per la vendita diretta di produzioni aziendali. Sono comprese per il settore florovivaistico anche le linee di invasettamento, ricicchettamento e le sale di germinazione.
Miglioramento fondiario con impianti arborei e vite compresi sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto	-	3	4	-	-	-	-	-	Sono considerati prioritari: 1. Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti dell'intervento SRA15; 2. nuovi Impianti di frutteti con specie arborea compresi gli impianti di frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, mandorlo); 3. nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
Macchine per il trapianto, raccolta, potatura, cimatura ed agevolatrici (esclusi i trattori).	-	3	3	-	-	-	-	2	Sono considerati prioritari: Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi e portaseme, quali: trapiantatrici, baulatrici e stenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi e portaseme. Solo per gli ortaggi attrezzature specifiche per la raccolta. Per gli oliveti, macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive, compresi i rulli avvolgi rete e per la potatura meccanica. Per i vigneti, macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di potatura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura.
Miglioramento pascoli ed Investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado.	-	-	-	4	4	4	-	-	Sono considerati prioritari gli investimenti funzionali all'allevamento brado e semibrado: - Recinzioni fisse e mobili per le superfici a pascolo e prato pascolo; - Strutture mobili per il ricovero al pascolo degli animali quali capannine per i suini allevati allo stato brado ecc; - impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque ad uso zootecnico; - Sistemi di cattura degli animali (corral); - Mangiatoie e contenitori per l'alimentazione al pascolo (fieno e mangimi concentrati).
Investimenti per la produzione ed utilizzo di mangimi aziendali e mezzi tecnici per la foraggicoltura (adeguati agli animali allevati).	-	-	-	4	4	4	4	-	Investimenti per lo stoccaggio e la preparazione di alimenti aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali. Sistemi automatizzati per la distribuzione degli alimenti e carro unifeed. Mezzi tecnici, per la foraggicoltura strettamente dimensionati agli erbivori allevati in azienda.

Acquisto di attrezzature per la conservazione del suolo.	2	2	1	-	-	-	-	-	Sono considerate prioritarie le attrezzature per le seguenti tecniche di coltivazione: <ul style="list-style-type: none"> - semina sul sodo; - minima lavorazione che prevedono almeno 2 lavorazioni con un unico passaggio; - gestione delle cover crops; - gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico (es. pirodiserbo, lavorazione interceppo, ecc...).
Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale.	2	3	2	-	-	-	-	3	Sono considerate prioritarie le attrezzature per la migliore distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti dotate di: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di recupero del prodotto; - sistemi di blocco dell'erogazione in assenza di vegetazione; - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva; - dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose di concime o dotati di sistemi di interrimento. - Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabanca (florovivaismo).
Investimenti per agricoltura di precisione.	3	3	2	4	4	4	4	3	Sistemi (compreso software) di gestione satellitare automatici e semiautomatici delle operazioni colturali; sistemi di mappatura delle produzioni, sistemi di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita; sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
Trattrici agricole tecnologicamente avanzate	1	1	1	1	1	1	1	1	Trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, Display di bordo ISOBUS con funzionalità Task Controller); 2) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (Circolare MISE n. 177355); 3) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).
Investimenti realizzati a valere sull'intervento SRD02	3	3	3	3	3	3	3	3	

(*) Sole priorità riguardanti anche il settore apistico

Il settore produttivo a cui attribuire l'investimento è stabilito sulla base della tipologia specifica dell'investimento stesso oppure, nel caso di investimenti a valenza trasversale, sulla base del settore

produttivo prevalente in cui l'investimento può trovare utilizzo, calcolato con il metodo della produzione standard pre investimento.

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	70
Alta rilevanza	3	50
Media rilevanza	2	35
Bassa rilevanza	1	20
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 70 + 0,2 \times 50 + 0,4 \times 35 + 0,1 \times 20 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 7 + 10 + 14 + 2 + 0 = 33,0 \text{ Punti}$$

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale e corrisponde al numero espresso in percentuale da inserire nella tabella generale "criteri di selezione e pesi". Quindi il punteggio massimo pari a 70 determina un punteggio percentuale in tale tabella pari a 70%.

Priorità C: caratteristiche del soggetto richiedente - investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	Punti
- Richiedente giovane imprenditore ⁵ che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. 	1

⁵ Cfr. Definizioni

- Altri richiedenti	0
---------------------	---

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A1-A2-B-C) di cui al paragrafo 5.4.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15** ottenuto con il solo criterio B.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore.

Le somme eventualmente decurtate nel caso in cui, dalle verifiche svolte in fase di domanda di pagamento di saldo (cfr. paragr.7.5), risulti che l'insieme delle forme di sostegno combinate (SRD01/02 e SRD20) superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, costituiscono economie che potranno essere reimpiegate nei bandi successivi.

Nel caso di attivazione degli strumenti finanziari (Scheda Intervento SRD20), qualora le risorse messe a disposizione dal soggetto gestore "Credito Futuro Marche" per il sostegno del "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", non siano completamente utilizzate per finanziare le domande finanziabili a valere dell'intervento SRD01 e 02, sarà possibile procedere a rendere finanziabili le domande ammissibili ma non finanziabili della graduatoria SRD 01 e 02.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Nel caso di un'azienda i cui terreni ricadano in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditore agricolo beneficiario/famigliare o convivente) c.f.r. paragrafo 5.1.1, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento, come previsto al paragrafo 5.1.3 del presente bando;
 - a. descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda;
 - b. descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare in rapporto alle finalità indicate al paragrafo 5.1.3 punto 2;
 - c. la descrizione di ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale;
2. dichiarazione del Richiedente, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
3. l'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

Nel caso di attivazione degli strumenti finanziari (Scheda Intervento SRD20), il richiedente che intenda ricorrere allo strumento finanziario, dovrà presentare apposita domanda al RTI Credito Futuro Marche ai sensi dello specifico bando emanato dallo stesso soggetto (<https://www.creditofuturomarche.it/>).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 30 luglio 2024 e fino al giorno 17 dicembre 2024 ore 13:00, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando, oltre che della documentazione richiesta dall'adempimento relativo all'intervento SRD02 in caso di domanda multintervento.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;

- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere da a) ad i):

- a) **Dichiarazione sostitutiva** con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire – Titolo Unico - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
1. descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, degli investimenti previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e della situazione post investimento;
 2. giustificazione dei lavori in economia, relativamente alla realizzazione di opere a carattere agroforestale (qualora assente non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia);
 3. calcolo KW/sau per acquisto trattrici e macchine;
 4. dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità previsti per gli impianti di irrigazione di cui al paragrafo 5.2.1 punto 5, per l'analisi di impatto ambientale di cui ai criteri CR17 e CR22 occorre seguire lo schema di cui all'ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 (Allegati alla Parte Seconda D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006);
 5. nel caso di prodotti trasformati indicazione dell'origine della materia prima, dell'entità della materia prima di origine aziendale rispetto al totale, anche tenendo conto dell'eventuale aumento delle produzioni ottenuto con gli investimenti previsti dal piano degli investimenti in domanda.

La documentazione relativa ai punti n. 2, 3, 4 e 5 deve essere firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico).

La mancata sottoscrizione degli elementi sopra indicati non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti della comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti n. 2, 3, 4 e 5 non determina inammissibilità ma potrà essere integrata nei termini previsti dalla richiesta. L'assenza di integrazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento.

- c) **Nel caso di opere di ristrutturazione, miglioramento di fabbricati esistenti fabbricati su due o più piani e fabbricati seminterrati:**

Computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera b) successiva)

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzi verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzo delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in formato digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali voci non previste dai due prezzi dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo deve essere firmato in formato digitale non modificabile.

d) Nel caso di nuove costruzioni di fabbricati rurali a un solo piano fuori terra:

il calcolo semplificato del costo di realizzazione delle nuove strutture aziendali, sottoscritto da tecnico abilitato alla progettazione degli edifici rurali, redatto utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i costi unitari di riferimento di cui al prezzo regionale approvato con specifica deliberazione (cfr *definizioni*).

e) Nel caso di macchine ed attrezzature agricole:

il costo dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il "Prezzo dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche", approvato con apposito atto, i cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino e sono resi disponibili in SIAR.

f) Nel caso di impianti arborei e vigneti:

il costo dell'impianto, sottoscritto da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale determinato facendo ricorso alle tabelle standard dei costi unitari elaborate da RRN/ISMEA⁶, impiegando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i suddetti valori.

g) Nel caso di attrezzature zootecniche, per la trasformazione aziendale di prodotti agricoli e opere di miglioramento fondiario:

Il costo dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il prezzo regionale approvato con apposito atto, i cui valori unitari di riferimento sono resi disponibili in SIAR.

h) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali.

Gli elaborati progettuali debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera c) successiva).

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale
4. tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;

⁶ sulla base della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL'USO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NELL'AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI – (FONDI SIE) (2021/C 200/01), ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013 - Edizione riveduta a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

5. documentazione fotografica, limitatamente alle ristrutturazioni;
6. eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

La mancanza di tutti gli elementi dell'elaborato progettuale sopra indicati, determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi.

i) Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto.

La relazione deve indicare sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza in domanda determini **l'inammissibilità** della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a. contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b. computo metrico in formato editabile (nel solo caso di opere di ristrutturazione o miglioramento di fabbricati esistenti o a due piani);
- c. elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Nel caso di applicazione dei metodi di costo semplificato valgono le seguenti norme:

- A. Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario per le opere di **miglioramento fondiario, impianti e attrezzature, delle Macchine e attrezzature agricole**, si prevedono i seguenti vincoli:
- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);
 - 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzario sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl);
 - 3- Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei Prezzari (compreso quello delle Opere Pubbliche), **è obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del CSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. La

manca di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

- B. Nel caso di fabbricati, la metodologia dei **computi metrici semplificati** è applicabile nel caso di nuova costruzione ad un solo piano, ed in caso di ristrutturazione con demolizione completa e nuova costruzione ad un solo piano (con esclusione dei costi di demolizione da computare con metodo analitico), mentre NON è applicabile ai fabbricati nuovi con numero di piani superiore ad uno ed in caso di altre tipologie di ristrutturazione.

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili

Le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON rientrano nelle suddette categorie:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi, tranne nell'ipotesi di priorità richiesta correttamente in riferimento al settore, ma con scelta al suo interno della tipologia di investimento prioritaria errata.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.⁷

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, **esclusivamente attraverso SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono invece essere presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno:
 - a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.1.1;
 - b) requisiti dell'impresa, di cui al paragrafo 5.1.2.;
 - c) requisiti del progetto, di cui al paragrafo 5.1.3.
- ✓ La verifica di validità tecnica del piano aziendale.
- ✓ La verifica della congruità e la ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti valutati in base a:
 - a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole / Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.);
 - b) computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR;
 - c) verifica della corretta indicazione dei dati delle macchine e attrezzature agricole nel calcolo dei costi massimi di riferimento mediante la procedura predisposta da Edizioni L'Informatore Agrario;
 - d) corretta applicazione dei costi standard e del prezzario regionale (DGR 1138 del 27 settembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni).
- ✓ La verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- ✓ La verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa; inoltre, devono essere possedute e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- a) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- b) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento relativo agli interventi SRD01 SRD02;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione⁸⁾**).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

1. ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
o, in alternativa,
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo collegato al Piano degli Investimenti (P.I.) nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del contributo collegato al P.I. avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria dell'intervento SRD01 e SRD02.

⁸ Non rientra nella fattispecie l'adempimento relativo all'iscrizione a Telegram

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'intervento.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare 3 richieste di variante al progetto approvato, in tale valore massimo sono comprese le domande di variante eventualmente ritirate. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante per cambio beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore; nel caso di impianti arborei e vigneti, non si considera variazione progettuale il cambiamento della particella qualora non determini una modifica del punteggio di priorità;
- ✓ modifiche del quadro economico originario nei limiti previsti dal paragrafo 7.1.3;
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA;
- ✓ cambio del beneficiario che può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per l'erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per garantire la stabilità dell'operazione (cfr. definizioni);
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici o altre forme di pagamento ammesse), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario originario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
 - sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente;
 - Il cambio di assetto societario costituisce variante per cambio beneficiario, solo nel caso in cui vada ad incidere sui parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile o sulla percentuale di sostegno.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte. La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
4. nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, ecc.);
5. nel caso di opere edili, dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune valido (Titolo Unico – SCIA – CIL – CILA) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.

Si applica il prezzario vigente al momento della presentazione della variante.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti una riduzione della spesa totale del progetto, tale da determinare un costo totale previsto, inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente fatto salvo quanto disposto al paragr. 7.5.2 per la Parziale esecuzione dei lavori in tema di riduzioni del contributo;
- la variante comporti una variazione del quadro economico originario approvato in fase di prima ammissibilità, entro una percentuale massima del **50%** degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (per singola struttura si intende il fabbricato con i relativi impianti e manufatti integrati nella medesima struttura come ad esempio la stalla con relativa concimaia e sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. sostituzione nell'ambito di diverse specie da frutto, compreso l'olivo e la vite), una singola attrezzatura o macchina con lo stesso obiettivo (es. macchine e attrezzature per la trasformazione di un prodotto, le macchine operatrici agricole in generale, ecc.). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa previsti per ciascun intervento del pacchetto;
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello necessario per mantenere una posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile dell'intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "modifiche progettuali non sostanziali" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

- 1) le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
- 2) Il cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.
- 3) Le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - a. modifica del materiale per la pavimentazione,
 - b. modifiche impianti elettrici e idrici,
 - c. altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
 - d. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
 - e. modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc.,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (ALLEGATI 8-9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all’importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall’aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

È possibile presentare richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell’aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo, il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso.

È possibile erogare acconti fino all’ 80% dell’importo dell’aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l’anticipo, l’acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell’anticipo, l’acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell’Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dall’intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell’azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi). L’obbligo dell’apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;

2. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni):
 - a. copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - c. per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
4. solo per gli interventi per i quali non sono disponibili i costi di riferimento riportati dal prezzario agricolo regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi, stato avanzamento o stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario opere pubbliche, dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Devono essere utilizzati i prezzari vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;
5. lay-out interno degli edifici oggetto di aiuto con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
6. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
7. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l’intervento SRD01” (ALLEGATO 5);
8. dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7a);
9. dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7b);
10. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm (ALLEGATO 8-9);
11. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d’imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (ALLEGATO 6).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Relativamente all'erogazione dello strumento finanziario, le verifiche saranno condotte anche tramite controlli incrociati con il soggetto gestore "Credito Futuro Marche". Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni.

Lo stato di avanzamento o stato finale dei lavori edili, in quanto asseverato e timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo,
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi ed il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno. Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni:

- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici, oppure quali sono gli aiuti cumulati;

- dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (se dovuti e per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità al Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- Dichiarazione sottoscritta dal beneficiario di aver o non di aver ricevuto il sostegno dello strumento finanziario da parte del soggetto gestore "Credito Futuro Marche" sul "Fondo Nuovo Credito – sezione Agricoltura".

Deve inoltre essere indicato (nella specifica sezione di SIAR):

- l'importo del finanziamento ricevuto sottostante la riassicurazione regionale relativi a ciascun investimento oggetto di sostegno a valere sugli interventi SRD01 e 02;
- ESL, come calcolati dal confidi convenzionato, relativi allo strumento della riassicurazione, al contributo in conto interessi e al contributo in conto oneri del Confidi relativi a ciascun investimento oggetto di sostegno a valere sugli interventi SRD01 e 02.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'intervento SRD01 (ALLEGATO 5);
2. Dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (ALLEGATO 6);
3. solo per gli interventi per i quali non sono disponibili i costi di riferimento riportati dal prezzario agricolo regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario opere pubbliche, dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Lo stato finale analitico dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Devono essere utilizzati i prezzari vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;

4. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
5. lay-out con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
6. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa⁹. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7a);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7b);
9. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
10. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
11. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);
12. in caso di contributo richiesto superiore a 25.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (ALLEGATI 8-9);
13. copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a. bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c. assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale;
- la verifica del rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Relativamente all'erogazione dello strumento finanziario, le verifiche saranno condotte anche tramite controlli incrociati con il soggetto gestore "Credito Futuro Marche". Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa di cui al punto precedente, non può essere inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno in graduatoria.

Qualora la spesa risulti inferiore al **70%** del suddetto importo saranno applicate le seguenti riduzioni sull'intero contributo ammissibile a pagamento:

- ✓ riduzione del **1%** del contributo per ogni punto percentuale di riduzione della spesa rispetto alla soglia minima del **70%**. (es. se la spesa riconosciuta a saldo è pari al 65% della spesa ammessa a contributo si applicherà una riduzione pari al 5%);

- ✓ decadenza totale se la spesa ammissibile risulta inferiore al **50%**.

Per l'approvazione della spesa rendicontata si terrà conto dei seguenti criteri:

- ✓ In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
- ✓ Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.
- ✓ Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.
- ✓ Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell'aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio ottenuto dall'ultima domanda in graduatoria e risultata finanziabile.
- ✓ Nel caso di sostegno dello strumento finanziario dal "Fondo Nuovo Credito – sezione Agricoltura" e qualora il beneficiario abbia presentato una variante che abbia comportato una riduzione delle spese ammissibili del progetto, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, il contributo in conto capitale a fondo perduto SRD01 e 02 viene ricalcolato, in modo che la somma del finanziamento bancario già concesso e il contributo così ricalcolato non superi l'importo delle spese oggetto di rendicontazione risultate ammissibili anche nel rispetto dei vincoli relativi al cumulo delle aliquote di sostegno.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei beneficiari

- 1) Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo.

- 2) Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte dell'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa e rendicontare entro 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concedere il sostegno.
- 3) Destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato.
- 4) Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato.
- 5) Rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
- 6) Garantire un periodo di stabilità dell'operazione (Cfr. definizioni) di investimento di durata così definita in funzione della tipologia:
 - a. 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni mobili;
 - b. 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi.
- 7) Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
- 8) Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
- 9) Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
- 10) Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.6.1).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Il beneficiario del contributo è tenuto a riconoscere il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- c) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera b) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti

anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129.

7.7 Controlli e sanzioni.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta in applicazione del DM 93348 del 26 febbraio 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Inoltre nel caso di decadenza della domanda a valere sugli interventi SRD01 e 02, nel caso in cui l'impresa abbia ricevuto il sostegno dello strumento finanziario dal "Fondo Nuovo Credito – sezione Agricoltura" si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate a valere sullo strumento finanziario.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.⁹

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.